

**REGOLAMENTO (CE) N. 396/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2004**

che avvia un'inchiesta relativa all'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie tra l'altro della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie dell'Indonesia o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in prosieguo «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INTRODUZIONE

- (1) La Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, di avviare un'inchiesta di propria iniziativa sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese.

B. PRODOTTO

- (2) I prodotti oggetto dell'eventuale elusione sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 93), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 93), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 93) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 93). Questi codici sono indicati unicamente a titolo informativo.
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti oggetto dell'eventuale elusione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo attraverso l'Indonesia di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio e l'uso di dichiarazioni di origine inesatte.
- (6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

In seguito all'istituzione di misure nei confronti del prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia nella Comunità. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate in modo sostanziale e non vi sono sufficienti motivi validi o giustificazioni per tale cambiamento se non l'istituzione del dazio antidumping. Il cambiamento in questione sembra essere determinato dal trasbordo attraverso l'Indonesia e da dichiarazioni di origine inesatte per alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

Inoltre, gli elementi di prova a disposizione della Commissione fanno presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore siano indeboliti in termini quantitativi. Sembra che consistenti volumi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, importati dall'Indonesia abbiano sostituito le importazioni dello stesso prodotto dalla Repubblica popolare cinese.

Infine, la Commissione dispone di sufficienti elementi che dimostrano che i prezzi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per tale prodotto.

Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso l'Indonesia previste dall'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dalla dichiarazione di origine inesatta, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

⁽²⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3).